


00428/2023  
Pubblicato il 20/01/2024



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale ~~428/2023~~, proposto da

~~Massimiliano Rossi, rappresentato dall'avvocato Sergio De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;~~

***contro***

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ~~Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 39,~~

***nei confronti***

~~Marco Cincalò Massimo Geminiani, Infocriati Partners Srl, rappresentati dall'avvocato Anna Maria Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,~~

***per l'annullamento***

-del provvedimento ~~ACEDR AD\_55647\_2023\_1666~~, avente ad "Oggetto: Riesame istanza di accesso agli atti – Ricorrente ~~ROSSI Massimiliano~~, Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del ~~19/07/2023 n. 345~~

[REDACTED] N. 22220 del 28/07/2023]. Provvedimento confermativo del diniego”, notificato in data 10 agosto 2023; nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque presupposto, connesso e/o collegato, pur se ad oggi non conosciuto in quanto non comunicato e/o notificato dalla p.a. al ricorrente, ivi incluso il provvedimento [REDACTED] [REDACTED] 2023\_1566, avente [REDACTED] “Oggetto: Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 – Provvedimento di diniego”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale [REDACTED] e di Marco Cincola, Massimo Gemiani e di [REDACTED] & [REDACTED];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con istanza del 16 maggio 2023, l’odierno ricorrente [REDACTED] formulava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del contratto di cessione del credito con scrittura privata del [REDACTED] 2023 registrata a [REDACTED] del [REDACTED] il [REDACTED] 2023, dichiarando di avere interesse alla revocatoria e simulazione dell’atto, in quanto il proprio debitore [REDACTED] avrebbe venduto il suo unico bene immobile a [REDACTED] Massimo, mediante atto pubblico in cui si riferiva che il prezzo era stato pagato mediante compensazione del credito, ai sensi dell’art.1252 c.c., risultante dalla cessione di cui chiedeva copia. Il 16 giugno 2023 l’Amministrazione resistente ha negato l’accesso richiesto stante l’opposizione dei controinteressati e la mancanza di interesse del ricorrente all’accesso.

Avverso tale rifiuto parte ricorrente adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (di seguito anche, semplicemente, Commissione) affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso.

Con decisione del 22 luglio 2023 la Commissione si pronunciava favorevolmente all'accesso, disponendo il riesame dell'istanza.

A seguito della comunicazione all'Agenzia delle Entrate della decisione della Commissione ai sensi dell'art. 25 comma 4 legge 241/1990, il diniego di accesso veniva confermato con il provvedimento oggi impugnato, del quale viene chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 24 comma 7 CPA e dei principi in materia di accesso.

Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate e i controinteressati, ~~Marco Cincola~~, ~~Massimo Gariniani e Inflection Partners Srl~~, resistendo al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2023, il ricorso è stato rattenuto in decisione.

1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1.1 Come già illustrato argomentatamente della citata decisione dalla Commissione, parte ricorrente vanta un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione richiesta. Il diritto all'accesso infatti si qualifica come "astratto" e "acausale" e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l'accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

1.2 La motivazione di conferma dell'Agenzia delle Entrate (così come quella del precedente diniego) sostanzialmente ignora il pacifico principio fatto proprio dalla decisione della Commissione, per il quale il diritto all'accesso prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l'accedente aspira.

1.3. Non può infatti essere presa in considerazione la tesi della PA per cui gli atti richiesti non sarebbero necessari per la difesa. Come osservato dalla Commissione,

in virtù di due sentenze di condanna provvisoriamente esecutive parte ricorrente è creditore di ~~Marco Cinioli~~ che ha dismesso con atto di compravendita - il cui prezzo era stato pagato mediante compensazione del credito - il suo unico bene immobile a ~~Massimo Gambini~~. Pertanto parte ricorrente vanta un interesse qualificato, diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta. Come già ritenuto da questo Tribunale in un caso simile (Tar Marche 19 gennaio 2021 n. 89), non può essere l'amministrazione intimata ad ergersi giudice dell'utilità dell'accesso al contratto di cessione del credito (comunque collegato all'alienazione del bene immobile di interesse del ricorrente) per l'eventuale esercizio dell'azione revocatoria o di simulazione. Ciò in base al ben noto principio, fatto proprio dall'Adunanza plenaria, per cui ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo (preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato) e tutela della riservatezza (nella specie, cd. finanziaria ed economica), secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, trova applicazione non il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né quello dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cd. supersensibili), ma il criterio generale della "necessità" ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso difensivo (Cons. Stato AP 25 settembre 2020 n 19, non presa in considerazione nel provvedimento impugnato, così come la successiva n. 4 del 18 marzo 2021). Inoltre l'accesso può essere esercitato indipendentemente dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155- sexies disp. att. c.p.c. e 492-bis cpc (Tar Marche 25 ottobre 2019 n. 658).

1.4 Alla luce di quanto sopra, la puntualizzazione della PA e dei controinteressati per cui, a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione, non sarebbe stato ceduto l'unico bene immobile di ~~Marco Cinioli~~ si configura ancora come un tentativo di sindacare in concreto su un legame di stretta indispensabilità non

richiesto per la fattispecie in esame. Del resto anche l'opposizione a suo tempo presentata dei controinteressati riguarda obiezioni che solo genericamente riguardano questioni di privacy, soffermandosi al contrario sulla presunta inutilità dell'accesso in quanto la cessione si è svolta tra soggetti diversi dal debitore del ricorrente e il credito non sarebbe definitivo (si veda anche il primo provvedimento di diniego del 16 giugno 2023).

1.5 In realtà, la decisione della Commissione chiarisce con ammirevole sinteticità la sussistenza dei presupposti generali dell'accesso difensivo. L'interesse difensivo sotteso all'istanza di accesso ai documenti non deve necessariamente collegarsi al documento oggetto di accesso, nel senso che la lesione degli interessi giuridici del richiedente che genera l'esigenza difensiva cui l'accesso è strumentale non deve necessariamente rinvenire la sua origine nel medesimo documento, potendo la conoscenza di quest'ultimo assumere rilievo strumentale alla tutela di un interesse la cui lesione abbia origine aliunde o, comunque, al soddisfacimento di una esigenza conoscitiva intesa a fare luce su aspetti che, per ragioni esterne a quel documento, risultino meritevoli di approfondimento, a salvaguardia dell'interesse del cittadino alla corretta rappresentazione della sua identità e del suo operato (giurisprudenza ormai costante, da ultimo Cons. Stato III 23 ottobre 2023 , n. 8645). In base a questi principi, il fatto che “in virtù di due sentenze di condanna provvisoriamente esecutive parte ricorrente è creditore di ~~Giuseppe Marino~~, che ha dismesso con atto di compravendita - il cui prezzo era stato pagato mediante compensazione del credito - il suo unico bene immobile a ~~Comitanti Massimo~~” (non è decisivo il fatto che sia o meno l'unico bene immobile del controinteressato, questione che potrà essere chiarita nell'eventuale giudizio) definisce perfettamente il perimetro dell'accesso difensivo. Infatti il “prezzo” dell'immobile è stato pagato dal controinteressato ~~Massimo Comitanti~~ avente causa del debitore del ricorrente, con un credito oggetto del contratto di cessione cui il ricorrente chiede l'accesso.

1.6 Ogni altra considerazione non è rilevante, in quanto la pubblica amministrazione detentrici del documento e il giudice amministrativo adito nel

giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241/1990 (Cons. Stato V 29 settembre 2023 n. 8589).

2 Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto e deve quindi essere ordinato all'Amministrazione resistente di esibire al ricorrente la documentazione richiesta nell'istanza del 16 maggio 2023, con l'eventuale oscuramento delle generalità o altri accorgimenti a proteggere la riservatezza dei soggetti estranei al giudizio, mediante presa visione ed estrazione di copia, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

2.1 Le spese seguono la soccombenza nei riguardi dell'Amministrazione intimata. Sussistono invece le giuste ragioni per la loro compensazione nei confronti dei controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto ordina all'Amministrazione resistente di esibire al ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, la documentazione di cui all'istanza del 16 maggio 2023, con i necessari oscuramenti a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al giudizio, e di consentirgli di estrarne copia.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite in favore di parte

ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge. Compensa le spese di giudizio nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Ruiu**

**IL PRESIDENTE**  
**Renata Emma Ianigro**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.